

## Compensazioni in F24: lo scenario 2020

**Data Articolo: 04 Dicembre 2019**

**Autore Articolo: Rita Martin**

Già con la Legge di Bilancio 2018 è stato introdotto, per i titolari di partita Iva, l'obbligo di invio telematico mediante Entratel/Fisconline dei modelli F24 con saldo positivo ma con compensazioni di qualsiasi tipo al loro interno. Il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2020 prevede ulteriori modifiche per le compensazioni in F24, che riguardano tutti i contribuenti.

Il D.L. 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio 2020 e pubblicato in G.U. il 26/10/2019, entrato in vigore lo scorso 27/10/2019, apporta modifiche in tema di compensazioni. Una di queste, dettata dall'art. 3 c. 2 e 3 del citato Decreto va a modificare l'art. 37 c. 49-bis del D.L. 223/2006.

La modifica riguarda i **soggetti NON titolari di partita Iva** che si vedono estendere l'**obbligo di presentazione telematica dei modelli F24 che contengono compensazioni**, senza limiti di importo, derivanti da **crediti di imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive**.

Per utilizzare in compensazione tali crediti, infatti, i contribuenti persone fisiche senza partita Iva dovranno utilizzare, al contrario di quanto avveniva finora, direttamente i canali telematici Entratel/Fisconline per la presentazione del modello F24.

Tutte **le compensazioni dei crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, quindi, dovranno transitare sui **canali Entratel/Fisconline**.

Tale disposizione è estesa anche ai **sostituti d'imposta**, prevedendo quindi l'obbligo anche per i crediti erogati dai sostituti a seguito della presentazione del 730 e al c.d. Bonus Renzi erogato mensilmente in busta paga.

I modelli F24 contenenti compensazioni saranno soggetti al controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle entrate, così come disposto dall'art. 37 c. 47-ter del D.L. 223/2006; **in caso di scarto da parte dell'Agenzia è prevista una sanzione di euro 1.000 per ogni delega scartata**; non è ammesso il cumulo giuridico. Se la sanzione è versata entro i 30 giorni dalla notifica non vi è iscrizione al ruolo.

Un recente emendamento al D.L. n. 124/2019, approvato in Commissione Finanze della Camera, prevede che la sanzione di 1.000 euro per ogni modello F24 respinto diventi pari al 5 per cento fino a 5.000 euro di crediti utilizzati in compensazione e ritenuti non spettanti o inesistenti, mentre oltre 5.000 euro la sanzione resterà fissa a 250 euro.

Questa norma entra **in vigore per le deleghe di pagamento presentate dal prossimo marzo 2020**.

